

n. 2/2019 piano del consumatore



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione IV Civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Giudice delegato,

nel procedimento *ex artt. 12 bis ss.* della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Issouf Songne, con l'avv. Laura Cristini,

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

**di omologa del piano del Consumatore**

**ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012**

Issouf Songne (residente in Vobarno – BS -, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. Stefano Caprioli.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente procedura può essere qualificato come “*consumatore*” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012, che non risulta aver utilizzato negli ultimi



cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Issouf Songne il quale invero risulta onerato da un debito complessivamente stimato in oltre € 22.656,00= mentre il suo reddito annuale netto ammonta a circa € 24.219,00=.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle: in buona sostanza solo destinando per un intero anno alla soddisfazione dei propri debiti l'intero proprio stipendio detto Issouf Songne riuscirebbe ad estinguerli integralmente.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti, ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il suo sostentamento.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale



nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta: a) il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo vantati dall'O.C.C. e dal Dott. Stefano Caprioli (stimati in € 2.537,60=); il pagamento integrale dei crediti privilegiati (per totali € 922,31=); c) nonché il pagamento degli ulteriori creditori chirografari in misura pari al 46 % del loro ammontare.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, questo è prospettato in 3 anni.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno ricavate dall'apporto del T.F.R. maturato sino ad oggi pari a € 3.197,00= oltreché dal versamento in favore della procedura, ad opera dello stesso sovraindebitato, dell'importo mensile di € 285,00= per l'intero periodo di esecuzione del piano.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

All'udienza del 12.11.2019 l'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli e che non sono state formalizzate osservazioni e/o contestazioni da parte dei creditori.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.



Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Issouf Songne emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Per tutto quanto sin qui detto, espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il piano del consumatore può quindi essere omologato.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice delegato così provvede:

a) omologa il piano del consumatore presentato da Issouf Songne nato a Zoumtdega Boulgou (Burkina Faso) il 16.7.1976 e residente in Vobarno (BS), Via Roma, n. 35 e ne ordina la pubblicazione per estratto almeno una volta sull'apposta



pagina del sito web [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro quaranta giorni da oggi;

- b) ordina – se del caso - la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;
- d) dispone che l'OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 12 novembre 2019

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

